



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

Prot. Gen. n. 12532

Turi, 09.06.2025

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 09.06.2025

OGGETTO: ORDINANZA PER PREVENIRE L'INSORGENZA DI FATTORI DI RISCHIO DI CADUTA ALBERI/RAMI E/O DI INCENDI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIA LINEA MUNGIVACCA-PUTIGNANO

IL SINDACO

VISTA la nota del 27.05.2025 della Responsabile del Business Unit Esercizio Infrastruttura delle Ferrovie del Sud Est Dott.ssa Valeria Greco, acquisita con prot. n. 11605 del 29/05/2025, con la quale ha chiesto alle Amministrazioni interessate, in relazione agli artt. 52, 55 e 56 del DPR 11.07.1980 n. 753, l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di "grave pericolosità" ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del comune, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previsti dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR 11.07.1980 n. 753;

CONSIDERATO che il periodo di "grave pericolosità", è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti, e/o di notevole entità, con conseguenti possibili incendi in aree limitrofe alla sede ferrovia linea Mungivacca-Putignano e ritenuto pertanto necessario ed urgente impartire precise direttive in merito alla vegetazione secca dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi della linea ferroviaria;

VISTI gli articoli 52, 55 e 56 del D.P.R. dell'11.07.1980 n.753 di seguito riportati:

- art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotatoria minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(.....) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

- art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

- art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito si costituisca da materiali combustibili.

CONSIDERATO che l'inosservanza del DPR 753 dell'11.07.1980, sopra richiamato, può provocare grave pericolo per l'incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio, qualora la vegetazione secca e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa;

RITENUTO, pertanto di procedere con urgenza all'emissione di apposita ordinanza affinché tutti i proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del comune, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR 11.07.1980 n. 753 ed in ogni caso di provvedere al taglio di alberi e rami che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

RAVVISATA, pertanto, l'urgenza di provvedere in merito;

CONSTATATA, la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell'art.8, comma 3, della Legge 241 del 07.08.1990;

VISTI,

- gli art. 7 bis (Sanzioni amministrative), 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) e 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia) del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso, per le **motivazioni** addotte,

ORDINA

A tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con la sede ferroviaria ricadenti nel Comune di Turi, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:

- di procedere immediatamente ad eliminare i fattori di rischio, nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e di sicurezza come indicato negli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753 dell'11.07.1980 nelle premesse citati, entro un termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- di smaltire i rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita Ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti;
- di trasmettere copia del formulario di identificazione dei rifiuti, redatto nelle forme e nei modi indicati nell'art. 193 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., all'Ufficio Ambiente del Comune di Turi;
- di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature dalla sede ferroviaria nel rispetto del D.P.R.753/80, am. 52, 55 e 56.

A V V E R T E

- Che l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato, è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267 del 18.08.2000 in misura da euro 25,00 a euro 500,00;
- Che in caso di incidenti e/o danni causati al pubblico servizio, nonché danni all'incolumità pubblica causati dall'inadempienza del proprietario, questi sarà gravato di ogni responsabilità civile e penale e verrà perseguito in forza di Legge;

D I S P O N E C H E

- La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, provvedano a far rispettare la presente ordinanza a tutela della pubblica incolumità e a tutela del pubblico servizio ferroviario.
- Le Ferrovie del Sud Est (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), in qualità di proprietaria della ferrovia sita in Mungivacca-Putignano, segnali tempestivamente all'Ufficio di Polizia Locale o alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza e inadempimento di quanto in essa prescritto.

D I S P O N E A L T R E S I

1. La pubblicazione della presente Ordinanza presso l'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.turi.ba.it) e sia immediatamente eseguita;
2. L'invio di copia della presente:
 - alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Bari
 - al Comando Stazione Carabinieri di Turi
 - al Comando Regionale CC Forestale Puglia
 - a Ferrovie del Sud Est — Rete Ferroviaria Italiana presso la Business Unit Esercizio Infrastruttura – U.O. Pianificazione Operativa.

R E N D E N O T O

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bari, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente atto, ai sensi del DPR 1199 del 24.11.1971.

Dalla Residenza Municipale, 09.06.2025

IL SINDACO
f.to Giuseppe De Tomaso